

N.º 81.

Treatto di navigazione e commercio  
colla Grecia  
presentato dal ministro degli Esteri  
nella tornata del 26 maggio 1891.

Signori,

Il Governo di S. M. ha testè conchiuso  
un trattato di Navigazione e Commercio  
col Governo Greco. Quest'atto fu sottos-  
critto in Atene il 31. e Marzo ultimo dai  
due Plenipotenziarj Signor Cavaliere Paolo  
Francesco Peloso, Console Generale di S. M.  
e Signor Cavaliere Pietro Delyani, Ministro  
degli Affari Esteri di S. M. Ellenica.

Primo di farlo pubblicare il Ministero  
ha creduto suo dovere il deponere una copia  
in quest'assemblea formata dalla 1.ª parte dell'art. 5.º  
dello Statuto.

Le sue basi essendo quelle della perfetta  
assimilazione reciproca di bandiera nel  
Commercio diretto e indiretto, i nostri bastimenti  
troveranno nei numerosi porti dell'Uade  
quell'elemento alle speculazioni che il sistema  
precedente non offriva con tutta pienezza,

3

mente apponenti dei Diritti Differenziali  
nei porti dei R. Stati, i bastimenti  
Greci contribuiranno alla fioritura dei  
nostri mercati.

Il M. si è degnato ratificare questo  
Trattato in data del 19 Aprile e stiamo ora  
attendendo le ratificazioni di S. M. Unghera.

Il Ministero non dubita che il Parlamento  
nazionale accoglierà con piacere questo nuovo  
accordo fra due paesi destinati ad avere  
futuro tante relazioni Commerciali.

Sua Maestà il Re di Sardegna, e Sua Maestà il Re di Grecia animati egualmente dal desiderio di consolidare i rapporti amichevoli e già felicemente esistenti fra di Essi, e di accrescere fra i loro rispettivi Stati le relazioni commerciali, e persuasi che un tale vantaggioso scopo non potrebbe esser meglio conseguito, che coll'adottare un sistema di perfetta reciprocità fondata sopra principii di equità hanno convenuto d'entrare in negoziazione per conchiudere un Trattato di Commercio, e di Navigazione, ed a tale effetto hanno nominato de Plenipotenziarii, cioè Sua Maestà il Re di Sardegna il Signor Cavaliere Paolo Francesco Zeloso, Cavaliere dell'Ordine Religioso e Militare de' Santi Maurizio e Lazzaro, dell'Ordine di S. Gregorio Magno, Commendatore dell'Ordine Reale del Salvatore di Grecia, Cavaliere della Legion d'Onore di Francia, della Corona di Ferro d'Austria e di San Giuseppe di Toscana, Suo Console Generale, e Sua Maestà il Re di Grecia il Sig. Pietro Delyanni, Membro della Camera dei Deputati, Ministro della Casa Reale, e delle Relazioni Esteri, Cavaliere di Croce d'oro del suo Ordine Reale del Salvatore, Gran Croce dell'Ordine di S. Anna di Russia, Gran Commendatore dell'Ordine de' Guelfi di Anover, del Leone Neerlandese de' Paesi Bassi, del Cristo di Portogallo, di Carlo III di Spagna, di Danebrog di Danimarca decorato del Niscian. Ifticar del Sultano di 1<sup>a</sup> classe, Commendatore dell'Ordine della Legion d'onore di Francia, de' S. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, della Stella Solare di Svezia, del Merito Civile di Sassonia

Cavaliere degli Ordini della Croce di ferro d'Austria, dell'Aquila  
Nepesina di Russia &c. i quali dopo aver scambiati i loro pieni  
poteri, ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno  
convenuto gli articoli seguenti:

## Articolo I.

Vi sarà reciproca libertà di commercio e di navigazione fra i  
Sudditi del Regno di Sardegna, e quelli del Regno di Grecia.

## Articolo II.

In conseguenza i sudditi dei due Stati godranno nei Porti, ancoraggi,  
rade, Città, ed altri luoghi, qualunque di rispettivi Stati una eguale  
libertà di commercio, di modo che nei detti luoghi, sarà accordata ~~da~~  
rispettivi Governi una perfetta eguaglianza, e reciprocità di diritti e  
vantaggi commerciali, e qualora questi diritti e vantaggi fossero sotto-  
posti a dei carichi qualunque saranno assolutamente trattati sullo  
stesso piede dei nazionali, riguardo ai carichi di qualunque natura  
essi fossero: potranno altresì dimorare e possedere, sia a titolo d'affitto  
sia in assoluta proprietà delle Case d'abitazione, magazzini, ed altri  
immobili necessari al loro commercio ne' luoghi ove più fosse ad essi  
di convenienza. Ed infine generalmente tutti i Negozianti e mercatanti  
di ambe le Nazioni godranno, rispettivamente, sia per la loro persona  
che per le loro proprietà, della più compiuta sicurezza, e sarà loro accor-  
dato per tutti gli affari del loro commercio la stessa protezione di cui godono  
gli indigeni coll'obbligo però di sottoporsi alle leggi ed ordinanze dei rispettivi  
Stati.

### Articolo III.

Bastimenti Sardi, giungendo vacanti o carichi nei porti Greci e reciprocamente i Bastimenti Greci giungendo vacanti o carichi nei Porti Sardi saranno trattati, sia al loro arrivo, che durante il loro soggiorno, ed alla partenza sul piede stesso di nazionali provenienti da uno stesso luogo, riguardo ai diritti di tonnellaggio, di fanale, di pilotaggio, di pedaggio, o diritti di porto, di quarantena, di vacazione di ufficiale pubblico, come in tutte le tasse ed imposte di qualunque specie, o denominazione qualunque, percepite al nome o per conto del Governo, delle autorità locali, o di qualunque stabilimento particolare.

### Articolo IV.

Qualunque mercanzia, od oggetto di commercio, che potrà essere legalmente importato nei Porti di Sardegna sopra Bastimenti Sardi, vi potrà egualmente essere importato sopra bastimenti Greci, senza pagare altri, o maggiori diritti, o imposte di qualunque specie o denominazione sieno percepite al nome, o per conto del Governo delle Autorità locali, o di qualunque stabilimento particolare, come se fossero stati importati sopra bastimenti Sardi, e reciprocamente ogni mercanzia ed oggetti di commercio che potranno legalmente essere importati nei porti di Grecia sopra bastimenti Greci, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti Sardi senza pagare altri, o maggiore diritti o imposte di qualunque specie o denominazione sieno percepite a nome o per conto del Governo delle autorità locali, o di qualunque stabilimento particolare, e come se fossero importati sopra bastimenti Greci.

## Articolo V.

Sigli è inteso che le stipulazioni contenute nei precedenti due articoli sono in tutta la loro pienezza applicabili ai bastimenti Sardi ed al loro carico, arrivando ne' porti Greci, e reciprocamente ai bastimenti Greci ed al loro carico arrivando ne' porti Sardi, sia che i detti bastimenti vengano da' porti dello Stato, a cui appartengono, sia da qualunque altro Paese Estero.

## Articolo VI.

La stessa assimilazione di bandiera stabilita nell'articolo V avrà luogo per la esportazione di tutte le merci, ed oggetti di commercio sia di produzione indigena, o di estera, la di cui sortita è legalmente permessa nei due Paesi.

## Articolo VII.

Non saranno imposti altri o maggiori diritti sopra l'importazione in Sardegna degli articoli provenienti dal Suolo o dall'industria di Grecia e non saranno imposti altri o maggiori diritti sopra la importazione in Grecia degli articoli provenienti dal Suolo, o dall'industria di Sardegna, se non che quelli che sono, o saranno imposti sopra gli stessi articoli provenienti dal Suolo, o dall'industria di ogni altro Paese estero: dal pari non sarà imposto sulla importazione, o sull'esportazione degli oggetti provenienti dal Suolo, o dalla industria di Sardegna o di Grecia sia all'entrata che alla sortita dai Porti Sardi, o dai Porti Greci veruna proibizione che non sia egualmente applicabile a qualunque altra Nazione.

## Articolo VIII.

Tutti i facolta' di deposito e qualunque prima o premio o rimborso di diritto, che sarebbe accordato nel territorio d'una delle Alte Parti Contraenti all'importazione od all'esportazione di qualunque Siasi oggetto saranno egualmente accordati agli oggetti della natura Stessa prodotti dal Suolo o dall'industria dell'altra Alte Parte Contraente, ed alle importazioni ed esportazioni fatte coi proprii bastimenti.

## Articolo IX.

Tutte le merci ed oggetti di Commercio che faranno importati, depositati o messi in magazzino nei Porti dello Stato, e bastimenti delle Alte Parti Contraenti saranno sottoposti durante tutto il tempo dell'immagazzinaggio alle Stesse regole, condizioni e diritti, come se fossero importati con bastimenti Sardi e Greci; del pari, la riesportazione di tali merci ed oggetti di Commercio sarà sottoposta allo Stesso trattamento, ed agli Stessi diritti, come se fosse eseguita sopra bastimenti Sardi o Greci.

## Articolo X.

Il Commercio di cabotaggio rimane esclusivamente riservato alla bandiera del Paese: Però i sudditi dei due Stati saranno liberi di fare il Commercio di Scale cioè d'operare una parte di carico o discarico in un Porto, e di andare a terminare il carico o discarico in altro Porto senza essere sottoposti a maggiori diritti come se queste operazioni fossero fatte sotto la bandiera del Paese, purché si astengano dal caricare qualunque Siasi oggetto in un Porto per sbarcarlo in altro Porto del Paese Stesso.

## Articolo XII.

Sono considerati come bastimenti Sardi o Greci quelli che navigheranno e saranno perfezionati in conformità de' Regolamenti in vigore, e che saranno muniti de' documenti in uso in ambi i Paesi.

## Articolo XIII.

Per quanta riguarda la polizia dei Porti, il carico o discarico dei bastimenti, la sicurezza delle merci, oggetti di traffico, beni ed effetti qualunque, i sudditi delle Alte Parti contraenti saranno sottoposti vicendevolmente alle leggi e regolamenti di Polizia locale; anzi i sudditi di ciascheduna delle Alte Parti contraenti avranno negli Stati dell'altra la libertà di disporre de' loro beni anche a favore dei sudditi d'ambi i Paesi, sia per via di testamento, di donazione, o altrimenti, ed i loro eredi, essendo sudditi dell'altra Alta Parte contraente, succederanno ai loro beni sia in forza di testamento, sia ab intestato, e potranno prenderne possesso sia in persona sia per mezzo di procuratore, agendo in loro nome, non pagando altri o maggiori diritti di quelli ai quali sono sottoposti in egual circostanza gli abitanti del Paese, ove si trovano esistenti i detti beni. Gli abitanti dei due Stati potranno trasportare a loro piacere, e con tutta libertà, la propria fortuna ed averi da uno dei due territorii nell'altro, senza essere sottoposti, per tale traslocazione ad una taglia, o tassa straordinaria qualunque.

## Articolo XIII.

Il diritto di detrazione esercito a profitto del Tesoro Sardo



Sopra l'esportazione; e chi trasferirà fuori dello Stato dell'eredità o di altro Spettacolo di testate non sarà più esercitato in Sardegna sopra le eredità, od altri beni passati o appartenenti a dei sudditi Greci, e reciprocamente il diritto di detrazione nel modo stesso in cui è indicato qui sopra, non sarà esercitato nel Regno di Grecia sopra le eredità od altri beni passati od appartenenti a dei sudditi Sardi.

#### Articolo XIV.

Le Alte Parti contraenti convengono fra di loro di non dare ricetto a pirati in qualunque Siati porto, baja, od ancoraggio dei rispettivi Stati, e di applicare tutto il rigore delle Leggi contro chiunque fosse riconosciuto pirata e contro tutte le persone, che venissero convinte di connivenza o complicità con essi. Tutti i bastimenti e carichi appartenenti a dei sudditi dei due Stati che fossero predati da pirati, e che questi conducebbero nell'porti dell'una o dell'altra potenza, saranno restituiti ai rispettivi proprietari od ai loro eredi o rappresentanti debitamente autorizzati, se provano l'identità della proprietà; e la restituzione avrà luogo quando anche l'oggetto reclamato si trovasse nelle mani d'un terzo mediante che sia constatato, che l'acquirente sapeva o poteva sapere che l'oggetto, di cui si tratta era proveniente da pirateria.

#### Articolo XV.

Nel caso che una delle Alte Parti contraenti fosse in guerra con qualche potenza, Nazione o Stato i sudditi dell'altra potranno continuare il commercio, e la navigazione cogli stessi Stati, eccetto colle Città e porti bloccati.

ed associati per terra e per mare; Ma in nessun caso sarà loro permesso il commercio d'oggetti considerati contrabbando di guerra.

## Articolo XVI.

In caso di guerra che a Dio non piaccia, fra le due Alte Parti Contraenti i sudditi di ambi gli Stati avranno un termine di sei mesi per esportare, vendere o liquidare la loro fortuna, ed i loro interessi.

## Articolo XVII.

Occorrendo, che qualche Bastimento da guerra o di commercio Sardo o Greco faccia naufragio nei Porti od alla costa de' rispettivi territori; sarà loro dato il più grande soccorso possibile, sia per la conservazione delle Persone, ed effetti, che per la sicurezza, la cura, e la consegna degli oggetti salvati, e questi non faranno sottoposti al pagamento di qualunque siasi diritto, se non che per quella parte, che fosse in seguito introdotta per l'interno consumo; Le Autorità locali accorderanno tutto il loro concorso ai Consoli nell'esercizio di questi doveri conservatori, e di amministrazione che gli usi stabiliti, ed i diritti internazionali loro impongono in pari circostanze.

## Articolo XVIII.

Ognuna delle Alte Parti Contraenti accorda all'altra la facoltà di stabilire nei suoi Porti e Piazze di commercio da Consoli, Viciconsoli, ed Agenti Commerciali, i quali godranno di tutta protezione, ed assistenza necessaria per adempire debitamente le loro funzioni. I Consoli di

qualunque Classe sieno debitamente nominati dai loro rispettivi Governi e dopo aver ottenuto l'Exequatur da quello nel di cui territorio dovranno risiedere, vi goveranno, sia per la loro Persona, sia nell'esercizio delle loro funzioni e privilegi, di cui vi godono i Consoli della Nazione la più favorita. Egli è però inteso, che se questi privilegi non sono accordati alle altre Nazioni, che sotto speciali condizioni, il Governo rispettivo non li può pretendere, senza che adempisca quelle condizioni stesse. Del resto è espressamente dichiarato, che nel caso di condotta illegale, od impropria verso le leggi od il Governo del Paese, nel quale i detti Consoli, Vice Consoli od Agenti Commerciali risiedono stessi potranno essere inquisiti e puniti secondo le leggi, ed esser sospesi nell'esercizio delle loro funzioni dal Governo offeso, il quale farà conoscere all'altro i motivi, che l'avranno fatto agire in tal guisa. Ben inteso però che gli archivi e documenti relativi agli Affari Consolari saranno esenti da qualunque ispezione, e dovranno essere colla massima cura conservati sotto il Sigillo del Console, Vice Console od Agente Commerciale, e di quello dell'Autorità del luogo della di lui residenza.

## Articolo XIX.

I Consoli, Vice Consoli ed Agenti Commerciali, o quella persona che in loro assenza, fosse legalmente autorizzata a rappresentarli, avranno come tali, il diritto di esser giudici od arbitri nelle differenze che potrebbero nascere fra i Capitani e gli equipaggi di bastimenti della Nazione di cui rappresentano gli interessi senza che le Autorità locali possano intervenire, salvo che la condotta degli equipaggi o del Capitano disturba il buon ordine pubblico e che i Consoli stessi richiedessero la loro intervento.

per far eseguire e mantenere le loro decisioni. È ben inteso, che questa specie di giudicato o di arbitraggio non può privare le Parti contendenti del diritto di ricorrere ai mezzi che loro offre la legge del proprio Paese al loro rimpatrio.

## Articolo XV.

I detti Consoli, Vice Consoli, ed Agenti Commerciali sono autorizzati a richiedere l'assistenza delle Autorità locali per l'arresto detenzione o prigionia dei disertori dai legni di guerra o di commercio della loro Nazione, ed a tale oggetto si dirigeranno ai tribunali, giudici ed altri ufficiali competenti, e riclameranno per iscritto i disertori constatando o colla comunicazione de' registri del bastimento o del ruolo d'equipaggio o d' altri documenti ufficiali, che tali individui hanno fatto parte dei detti equipaggi ed in tal guisa comprovato il reclamo non farà loro rifiutata l'estradizione, purché però non sieno sudditi del Paese ove hanno disertato. I disertori arrestati saranno messi a disposizione dei medesimi Consoli Vice Consoli ed Agenti e potranno essere rinchiusi nelle prigioni pubbliche dietro richiesta ed a spese di quelli che li riclamassero per essere rinviiati ai bastimenti ai quali appartenevano, o ad altri della stessa Nazione. Ma se non sono rimandati nello spazio di tre mesi decorrendi dal giorno del loro arresto saranno messi in libertà, e non si farà più luogo al loro nuovo arresto per la stessa causa. Egli è convenuto, che se il disertore avesse commesso qualche delitto o misfatto, dopo il suo sbarco, potrà essere sospesa la sua estrazione fino a che il tribunale presso del quale sia pendente il di lui processo, abbia pronunciato la sentenza, e questa sia stata eseguita.

## Articolo XVII.

Se per tratto successivo, e i ora in poi, l'una delle dette Alte Parti contraenti accorda per qualche speciale favore ad un'altra Nazione in punto di commercio, e di navigazione, questo favore sarà immediatamente acquistato dall'altra parte, la quale lo godrà senza peso di specie alcuna; se fu accordato gratuitamente all'altra Nazione, o accordati lo stipendio, compenso od un equivalente, se la concessione è stata condizionale.

## Articolo XVIII.

Il Governo Greco acconsente di secondare il desiderio del Governo Sardo nell'estendere tutte le convenzioni del presente Trattato al Principato Sovrano di Monaco, stabilito sotto il Protettorato di Sua Maestà il Re di Sardegna, coll'obbligo di reciprocità per parte del detto Principato.

## Articolo XIX.

Il presente Trattato sarà in vigore per quindici anni a datare dal giorno in cui avrà luogo lo scambio delle ratifiche, e al di là del suddetto termine, fino allo spirare de' dodici mesi, dopo che una delle Alte Parti contraenti avrà annunciato all'altra la sua intenzione di farne cessare gli effetti.

## Articolo XX.

Le ratifiche del presente Trattato redatto in lingua Italiana, e in lingua Greca, saranno scambiate in Atene nello spazio di due mesi, o prima, se sarà possibile a contare dal giorno in cui sarà sottoscritto.

In fede del che ambedue i Plenipotenziarj delle Alte Parti contraen-  
ti hanno sottoscritto il presente Trattato e vi hanno apposto i loro  
sigilli = Fatto in Atene il trentuno (31) Marzo milleottocento  
cinquant'uno.

Firmato L. F. Peloso

in Deljanni.

Per copia conforme all'originale  
Corino il 23 Maggio 1851.

Il Primo ufficiale  
del Ministero degli affari Esteri  
Foster